REGOLAMENTO (CEE) N. 1510/70 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1970
relativo a talune misure da adottare nel settore dei grassi a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o d'acquisto che devono essere pagati dalla Francia, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese [3], i prezzi d'intervento dei semi di colza e di ravizzone nonché dei semi di girasole sono diminuiti del 9,33 %; che è opportuno, al fine di stabilire le misure da adottare, prendere in considerazione una diminuzione di tali prezzi d'intervento di 9,79 franchi francesi per 100 kg ;

considerando che tali prezzi d'intervento devono essere adattati in funzione della qualità dei semi offerti all'organismo d'intervento ; che è necessario applicare a questi importi una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento ;

considerando che, per quanto riguarda le sovvenzioni all'importazione e gli importi di compensazione all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, è opportuno applicarli soltanto ai semi originari e provenienti dagli Stati membri ; che, infatti, dall'applicazione del regime degli scambi instaurato dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [4], modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1253/70 [5], risulta che le misure prese in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69 hanno incidenze soltanto sui semi di cui sopra ;

considerando che per assicurare che tale regime produca gli effetti voluti occorre prevedere l'applicazione degli importi di compensazione anche a talune miscele dei detti semi di colza, di ravizzone e di girascole con altri semi ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che gli importi pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli interventi sul mercato interno, siano diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ; che nel settore dei grassi entra in gioco l'aiuto previsto all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio ; che, tuttavia, la riduzione dell'aiuto concesso dalla Francia non deve aver luogo quando la trasformazione dei semi in oggetto viene effettuata in un altro Stato membro ;

considerando che è opportuno adottare nella misura necessaria gli importi dell'aiuto alla trasformazione fissati in anticipo anteriormente al primo luglio 1970, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone, o anteriormente al primo ottobre 1970, per quanto riguarda i semi di girasole e che a decorrere dalla data in causa, sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'aiuto per i semi oleosi [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1220/70 [7] ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 159 del 20. 7. 1970, pag. 20.
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(5) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(6) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.
(7) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 25.

Articolo 2

1. Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazioni riscossi dalla Francia all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, originari e provenienti dagli Stati membri, sono fissati in 9,79 franchi francesi per 100 kg.

2. Per quanto riguarda le miscele nelle quali sono presenti in misura superiore al 2 % anche semi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente :

a) la sovvenzione all'importazione non viene concessa,

b) l'importo di compensazione all'esportazione di cui al paragrafo precedente viene riscosso.

Articolo 3

Agli importi sottoindicati, espressi in unità di conto nella regolamentazione comunitaria, si applica in Francia un coefficiente pari a 0,9067 :

1. le maggiorazioni e diminuzioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE ;

2. le cauzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

Gli aiuti alla trasformazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE versati dalla Francia, ad eccezione di quelli versati per i semi trasformati in un altro Stato membro, sono diminuiti di 9,79 franchi francesi per 100 kg.

Articolo 5

L'importo dell'aiuto, espresso in franchi francesi, risultante dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1661/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dei grassi a seguito della svalutazione del franco francese (1), e fissato in anticipo :

a) anteriormente al primo luglio 1970, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone sottoposti, dopo il 30 giugno 1970, al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE,

b) anterioremente al primo ottobre 1970, per quanto riguarda i semi di girasole sottoposti, dopo il 30 settembre 1970, al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE

è aumentato di 1,87 franchi francesi per 100 kg.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1661/69 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo agosto 1970 per i semi di colza e di ravizzone e il primo ottobre 1970 per i semi di girasole.

2. Per i semi di colza e di ravizzone le disposizioni dell'articolo 3, punto 1, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 prendono effetto con decorrenza dal 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) **GU n.** L 213 del 25. 8. 1968, pag. 2.